

Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023 - Testo coord. alla Legge regionale 10 agosto 2023 n.13

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 136

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni disciplinate dai capi II, III e IV, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.

2. I corsi e gli esami di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), sono organizzati dai rispettivi Collegi in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2 i candidati che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica-maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

(1)

4. Le materie connesse alla formazione professionale dei maestri di sci e delle guide alpine possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con i rispettivi Collegi.

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 18/2003